



Unione Produzione

Sede Nazionale

Via G. A. Guattani, 13 – 00161 Roma

Tel. 06/441881 – Fax 06/44188515

E-Mail: produzione@cna.it – Web: www.cna.it/produzione

ISB in Europe

36-38, Rue Joseph II B – 1000 Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax +322 2307219

e-mail info@isbineurope.eu

www.cna.it

Decreto Sviluppo "DI 70/2011: provvedimenti per la Nautica da Diporto"

CNA Produzione Nazionale ha preso in esame per fornire alcuni chiarimenti interpretativi il testo del DI n.70/2011, cosiddetto "Decreto Sviluppo"/Prime disposizioni urgenti per l'economia pubblicato sulla GU n.110 del 13 Maggio, con riferimento alle parti che interessano più direttamente la filiera del diporto nautico. Va naturalmente subito precisato che, trattandosi di un decreto legge, esso deve essere convertito in legge ordinaria entro 60 gg decorrenti dalla data di pubblicazione e potrà comunque subire modifiche durante l'iter parlamentare. Per il settore nautico l'articolo di specifico interesse è l'art. 3 "reti d'impresa, zone a burocrazia zero, distretti turistico alberghieri, nautica da diporto".

A) Il tema delle concessioni demaniali marittime e del diritto di superficie

"Per incrementare", dice il Decreto, "l'efficienza del sistema turistico italiano...fermo restando in assoluto il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia...è introdotto un **diritto di superficie avente durata di venti anni**". Nella prima versione del Decreto, come noto immediatamente contestata dalla Commissione Europea, il diritto di superficie prevedeva addirittura una durata di 90 anni. Il provvedimento, nato evidentemente per trovare una soluzione che potesse risolvere in qualche modo la procedura d'infrazione avviata dalla UE in base alla cosiddetta "Direttiva Bolkenstein" sulle modalità di assegnazione delle concessioni demaniali, con particolare riferimento al comparto turistico-ricreativo, potrebbe in realtà trovare applicazione anche alle aziende del comparto nautico, in quanto ricomprende pure aree già "occupate da edificazioni esistenti, **aventi qualunque destinazione d'uso** in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo.....".

Il diritto di superficie (disciplinato dagli art. 952 e 956 del Cod. Civile) consiste o nel diritto di costruire sopra un suolo altrui un'opera di cui il soggetto che costruisce acquista la proprietà separata da quella del suolo (che resta in capo al concedente), oppure nel diritto di proprietà di una costruzione già esistente che viene attribuita ad un soggetto diverso dal proprietario del suolo sottostante.

Nella fattispecie prevista dal Decreto, il diritto si può costituire su **aree inedificate formate da arenili (e con esclusione di spiagge e scogliere)**, ovvero su **aree già edificate, anche se realizzate su spiaggia, arenile, scogliera**. In questo secondo caso, tuttavia, dopo l'entrata in vigore del Decreto **le costruzioni esistenti possono essere mantenute solo in regime di diritto di superficie, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata**. Lo precisa il comma 2 dell'art. 3, il quale afferma che le edificazioni esistenti realizzate successivamente alla data di entrata in vigore risultanti in violazione delle disposizioni suddette dovranno essere acquisite in diritto di proprietà del demanio e abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Lo stesso Decreto afferma poi, diversamente dalla prima stesura, che **la costituzione del diritto di superficie deve avvenire nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, efficacia ed imparzialità**. Questo sottende che anche l'attribuzione del diritto di superficie, pur modificando la natura del diritto (da "concessionario" a "superficiario") non parrebbe risolvere automaticamente i problemi emersi a seguito della procedura d'infrazione avviata dalla UE contro lo Stato italiano, perché **dovrà comunque essere sottoposta a criteri di trasparenza al momento dell'assegnazione**; diversamente si riproporrebbe la questione della riassegnazione automatica della concessione demaniale **alla sua naturale scadenza** al medesimo concessionario, che la UE contesta in base al principio di libera concorrenza.

Nulla essendo innovato in materia di demanio marittimo e non essendo previsto un coordinamento tra queste nuove disposizioni che introducono il diritto di superficie e le norme del Codice della navigazione, allo stato attuale pare chiaro che **le concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge proseguiranno fino alla loro naturale scadenza, e che solo in seguito si procederà all'attribuzione del diritto di superficie su beni edificati per effetto della concessione stessa nel "rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento"**.

Occorre poi aggiungere che l'attribuzione del diritto di superficie presuppone in base al Decreto l'ottemperanza di alcuni criteri di ordine economico/finanziario:

- a) il pagamento di un corrispettivo annuo sulla base di un "valore di mercato" determinato dall'Agenzia del Demanio (e ancora non è chiaro quali parametri verrebbero utilizzati);
- b) l'accatastamento delle edificazioni esistenti
- c) l'adesione a "nuovi congrui studi di settore (?);
- d) la prova sull'adempimento degli obblighi contributivi;
- e) il rispetto della normativa edilizia.

B) Introduzione dei Distretti Turistico Alberghieri

"Possono essere istituiti nei territori costieri con l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e produzione dei servizi, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità d'investimento, accesso al credito, semplificazione e celerità dei rapporti con la P.A.". Questi Distretti possono essere costituiti o con decreto della Presidenza del Consiglio, oppure tramite richiesta che proviene direttamente dalle imprese dei settori interessati operanti nel medesimo territorio, previa intesa con le Regioni. Sul piano istituzionale l'iter appare piuttosto complesso, ma le finalità sono senz'altro apprezzabili e riteniamo che tale opportunità **vada intesa in senso ampio, quindi che debba coinvolgere anche gli operatori appartenenti alla filiera del diporto nautico.**

Una volta costituito, al Distretto si applicano determinate agevolazioni:

- a) Le norme in materia di "contratto di rete" art. 42 L. 122/2010
- b) Le agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo
- c) Sono "zone a burocrazia zero" che comportano semplificazioni di procedimenti amministrativi e nella concessione di contributi per nuove iniziative
- d) Viene attivato lo sportello unico di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS

C) Disposizioni specifiche per la Nautica da Diporto:

Il Decreto contiene alcune innovazioni interessanti, se troveranno effettiva applicazione:

- a) Modifica del campo d'applicazione del **Codice della Nautica da Diporto, sostituendo l'art. 1 ed estendendo la disciplina del Codice anche alle navi destinate esclusivamente al noleggio per attività turistiche** (ossia alle navi iscritte nel Registro internazionale). Su questo punto pesa tuttavia la posizione del Ministro Tremonti, il quale parrebbe non dividerla perché creerebbe problemi in relazione alla normativa fiscale.
- b) **Porti e approdi turistici:** il Decreto interviene a modificare la L. n. 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale", già in fase di revisione da tempo. Inserendo infatti un nuovo articolo 2 bis viene sancito che nella predisposizione dei Piani Regolatori Portuali **deve essere valutata con priorità la possibile realizzazione di approdi turistici per "recuperare strutture o ambiti sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di prevalente interesse pubblico".**
In sostanza, rispetto all'attuale testo del DDL di riforma della L. 84/94, si intende rafforzare l'iter di finalizzazione a nuovi approdi turistici nel riutilizzo di aree dismesse, anche se il provvedimento non può stabilire un automatismo o un obbligo.

- c) Il comma 8 del Decreto estende alle concessioni marittime per il diporto nautico i principi adottati dalla Conferenza Stato Regioni e i criteri e modalità di cui all'art. 1, comma 18, L. 25/2010 di conversione del "Decreto Milleproroghe "2009, tra cui **la proroga del termine di durata delle concessioni in essere e in scadenza fino al 31 Dicembre 2015. Pertanto anche al settore della Nautica da Diporto viene estesa la proroga delle concessioni in scadenza che era già stata prevista per l'ambito "turistico ricreativo".**

Come si ricorderà questa discrasia di trattamento era stata segnalata in più occasioni anche da parte di CNA Produzione/Nautica in via ufficiale, e questa disposizione va quindi valutata in modo positivo.

Va però ricordato che resta pendente un'ordinanza del TAR della Sardegna, il quale su un caso specifico aveva a suo tempo contestato l'applicazione della proroga ritenendola non coerente con gli orientamenti comunitari, e quindi sul piano della tenuta giuridica restano tuttora forti dubbi.

Nell'attesa di seguire l'evolversi parlamentare del Decreto riteniamo comunque importante precisare che la materia delle concessioni demaniali ha visto recentemente anche una presa di posizione con una mozione "bipartisan" del Senato, con la quale si chiede un impegno del Governo per agire nei confronti della Commissione Europea **per escludere le concessioni demaniali del turistico ricreativo e del diporto nautico dalla "Direttiva Servizi" o a prevedere per esse una diversa applicazione della direttiva medesima.**

Resta quindi aperto su più fronti il confronto istituzionale, e con molte evidenti contraddizioni.

